

2. L'Educatore professionale opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in particolar modo con l'insegnante di sostegno occupandosene come facilitatore e mediatore.

TITOLI di studio richiesti: Laurea Magistrale Psicologia o Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua, Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione, Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia, Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento.

3.1 Assistente alla comunicazione (non udenti).

TITOLI di studio richiesti: Diploma scuola secondaria di secondo grado in possesso di Qualifica professionale di Assistente alla comunicazione, Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione scolastico Specializzato o altra qualifica inerente la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana). Ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici, riconosciuti validi dagli Enti Pubblici. Qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la L.I.S. organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati.

3.2 Assistente alla comunicazione (minorati della vista).

TITOLI di studio richiesti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad uno dei sotto indicati titoli:

- Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista";
- Attestato di istruttore di orientamento e mobilità, "Operatore Tifologo".
- Attestato di Metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituto o Enti specializzati e accreditati.
- Diploma e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico, l'insegnamento di almeno 16 ore del Metodo Braille.



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE

PARI OPPORTUNITA' – POLITICHE SOCIALI
VIA XV MARZO, 5 - 87100 COSENZA Tel. 0984/814322 -356
C.F. 80003710789

Allegato alla Disposizione del Presidente n. 109 del 13/06/2019

LINEE GUIDA

SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE REQUISITI FIGURE SPECIALISTICHE

PREMESSO

- CHE l'erogazione del servizio di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione è disciplinato dalla L. n. 104/1992 e dal DPR n. 616/1977; l'articolo 42 del DPR 616/77, Assistenza scolastica, afferma: «Le funzioni amministrative relative alla materia dell'assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche [...] l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi»;

- CHE le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di **assistenza medico-psichica**; l'**assistenza ai minorati psico-fisici**. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è un'**assistenza specialistica** che dev'essere fornita – in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari – **per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione** sussistenti nello studente. Quindi, l'assistenza specialistica deve essere fornita agli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini l'inevitabile **necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche**;

CONSIDERATO

- CHE la figura dell'**assistente all'autonomia e comunicazione**, prevista dalla [Legge n. 104/92](#) all'art. 13 dispone un obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

- CHE l'art. 13 della L. n. 104/92 è molto generico e non aiuta ad individuare una specifica formazione professionale. Si limita a denominare i due tipi di assistenza: una relativa ai bisogni di base (mensa, bagno, spostamenti, ecc.) e l'altra relativa all'autonomia e comunicazione (potenziare relazione fra i pari, sviluppo delle autonomie di base). Mentre per quanto riguarda la didattica e la programmazione fa riferimento a docenti specializzati.

- CHE non esistono fonti normative che specifichino in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia e la comunicazione. La legge n. 104/92, infatti, si limita a prevedere in maniera generica che il personale sia appositamente qualificato e specificamente formato.

- CHE generalmente i **bandi si concentrano su titoli di studio di area didattica e pedagogico-educativa** ed in ogni caso **non possono prescindere da certi requisiti minimi**, come il conseguimento di almeno un **titolo di scuola secondaria superiore**.

Attualmente, quindi, chi volesse svolgere questa professione dovrebbe **possedere un titolo di studio di area pedagogica**, seguito da qualche **corso professionalizzante**, eventualmente **conoscere la lingua dei segni o il Braille**.

ATTESO

- CHE la competenza in materia è della Regione Calabria e viene gestita dalla Provincia di Cosenza sulla base di un protocollo d'intesa che viene rinnovato di anno in anno agli stessi patti e condizioni;

- CHE il protocollo di cui in precedenza all'art. 3 definisce il servizio stabilendo: *<<Per assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale deve intendersi quel servizio di assistenza specialistica finalizzato a sopperire ai deficit dello studente con disabilità fisica o sensoriale e volto ad assisterlo allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenire il rischio di emarginazione.*

E' funzionalmente distinto e non sostitutivo dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola; fa parte del progetto educativo individualizzato, così come prescritto all'interno della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

E' prestato da professionalità specifiche quali l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni, ecc. [...]>>;

Tutto ciò premesso e considerato,

La figura dell'**ASACOM (Assistente all'autonomia ed alla comunicazione)** non è ancora normata, manca una definizione univoca di questa figura professionale su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo del ruolo, delle funzioni, delle competenze professionali, dei percorsi formativi, della relativa certificazione e del suo riconoscimento legale ed economico.

L'Assistente all'autonomia è un operatore sociale che lavora per garantire e agevolare la frequenza scolastica degli alunni disabili. E' un punto di riferimento sia per la scuola che per la famiglia poichè collabora ai progetti per l'inclusione. Esegue mansioni didattiche ed educative pari a quelle degli insegnanti pur non avendone la responsabilità. Lavora in stretta collaborazione con l'insegnante di sostegno.

Per quanto concerne l'assistenza diretta e il supporto scolastico, l'ASACOM:

- Coadiuvare il personale scolastico e sociale e gli operatori sanitari nell'assistenza dello studente con disabilità;
- Assistere nelle attività scolastiche, relazionali e di studio individuale;
- Realizza attività di supporto all'autonomia, alla comunicazione e all'integrazione;
- Collabora alle attività finalizzate al conseguimento di abilità comunicazionali, linguistiche e relazionali, allo sviluppo dell'autonomia, delle capacità, alla rieducazione, riattivazione e al recupero funzionale.

L'Assistente specializzato si occupa di migliorare l'inclusione e la socializzazione dell'alunno nel contesto classe e scuola, nonché la sua autonomia. Le sue attività sono volte a potenziare ed incrementare le competenze (cioè le conoscenze, le abilità, le motivazioni, gli atteggiamenti che permettano di controllare, elaborare e risolvere un problema in modo autonomo) e il processo cognitivo del minore: vengono realizzate dopo un periodo di osservazione e in modo totalmente personalizzato. Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.

Il ruolo dell'assistente specializzato è differente sia da quello dell'insegnante di sostegno sia da quello dell'assistente di base. E' una figura professionale appositamente formata, che s'inserisce nelle attività

scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore disabile, P.E.I. (Piano Educativo Individuale).

La figura dell'assistente all'autonomia è inserita all'interno del D.P.R. n. 614 del 24 luglio 1977 artt. 42 – 45 e nell'art. 13 della legge 104 del 1992.

L'Assistente opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in particolar modo con l'insegnante di sostegno. Questa figura non va confusa con l'assistente igienico personale, il quale si occupa della pulizia dell'alunno, lo aiuta quando non sa nutrirsi da solo e a utilizzare i servizi igienici.

1. L'assistente educativo è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a quella dell'insegnante di sostegno; opera attraverso modalità di intervento differenziate in base all'alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere dell'alunno nel gruppo classe e nel contesto scuola. A tal fine l'Assistente Educativo contribuisce a delineare e perseguire gli obiettivi didattico/educativi previsti dal P.E.I. (piano educativo individualizzato).

L'intervento dell'assistente educativo si articola nell'accoglienza dell'alunno, nel supporto alla comunicazione, nella mediazione della relazione fra l'alunno e il gruppo dei pari e con gli adulti, affianca l'alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità residue.

L'intervento dell'Assistente Educativo, centrato essenzialmente sulla relazione, prende avvio dalla considerazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell'alunno disabile, in riferimento al suo contesto di vita, individuando le risorse e le opportunità che permettano a ciascuno di vivere maggiori possibilità di partecipazione.

L'Assistente Educativo è una figura assegnata alla scuola per supportare il percorso di integrazione degli alunni disabili. L'integrazione si configura così come l'occasione per innovare l'organizzazione complessiva della scuola, introducendo cambiamenti per accogliere ciascun individuo nella sua originalità, attivando strategie e metodologie adeguate agli stili, alle potenzialità e alle caratteristiche originali di ognuno, impegnandosi in un comune percorso di riduzione dell'handicap.

L'Assistente Educativo deve saper:

- attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti;
- attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire l'autonomia ed i processi di apprendimento dell'alunno affidatogli;
- supportare, se necessario, l'attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necessario all'alunno per lo svolgimento dei programmi;
- prendere parte in maniera attiva alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ed alle successive verifiche;
- realizzare gli obiettivi indicati nel P.E.I. con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti di classe e di sostegno.

TITOLI di studio richiesti: Laurea triennale in Psicologia, in Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Psicologia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista o Diploma con corso di formazione di 900 ore.